

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 13 comma 4 della legge 133/99 che consente ai comuni, nell'esercizio del potere regolamentare, di ridurre per i tributi locali la misura degli interessi per i periodi pregressi, allineandoli per ciascun periodo agli interessi in vigore per i tributi erariali;

Accertato che la misura degli interessi per le riscossioni e i rimborsi relativi ai tributi erariali risulta:

- dal 1° gennaio 1988 del 4,5% per semestre compiuto ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge 67/1988
- dal 1° gennaio 1994 del 3% per semestre compiuto ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n. 557/93 convertito con legge n. 133/94
- dal 1° gennaio 1997 del 2,5% per semestre ai sensi dell'articolo 3 comma 141 della legge 662/96;

ADOTTA

Il seguente regolamento

Art. 1

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L. 133/99 per i tributi comunali relativi ai periodi di imposta precedenti al 1999 gli interessi, da applicare sulle somme da riscuotere o da rimborsare secondo la disciplina di ogni singolo tributo, maturano:

- a) per il periodo **dal primo gennaio 1988 al 31 dicembre 1993**, nella misura del **quattro e mezzo per cento**, per ogni semestre compiuto;
- b) per il periodo **dal primo gennaio 1994 al 31 dicembre 1996**, nella misura del **tre per cento**, per ogni semestre compiuto;
- c) per il periodo **successivo al 31 dicembre 1996**, nella misura del **due e mezzo per cento**, per ogni semestre compiuto.

Art. 2

La misura degli interessi da applicare per ciascun semestre è quella vigente all'inizio del semestre cui il calcolo va riferito e resta invariata per l'intero semestre.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto per tutti gli atti di gestione dei tributi propri emanati dopo che il presente regolamento è divenuto esecutivo.

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 della L. 142/90.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, nella presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria, come prescritto dall'art.55 della legge 8/6/1990, n.142.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Rag. Giuditta MONTANARI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco SANNICANDRO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione


- È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 7 FEB. 2000 (N. 81 REG.PUB.), giusta relazione del messo comunale;
- È stata trasmessa, con lettera n. in data 7 FEB. 2000 alla S.P.C. per il controllo preventivo di legittimità -Legge 15/5/97, n.127 art.17 co.33;-
è divenuta esecutiva il 7 FEB. 2000;
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei quali 445 giorni sono stati integrativi richiesti senza che la S.P.C. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- Avendo la S.P.C. preso atto nella seduta del 17 FEB. 2000 del 17 FEB. 2000 della BRANDE AIIO

Dal Palazzo di Città, li 7 FEB. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco SANNICANDRO

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Francesco Sannicandro)



N. 125 Albo Pretorio
L.R. n. 23 del 20 - 06 - 1994

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
BARI
17 FEB 2000

IL SEGRETARIO SUPPL.
(Rag. Filippo CENTONZE)